

G. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

30 MAG. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 356 del 27 MAG. 2005

Oggetto: Giudice di Pace di S. Agata dei Goti – Giudizio Iovanella Pasquale c/ Provincia –
Giudice di Pace di Benevento Giudizio – Cella Rita e Pica Nicolino C/Provincia Ratifica
atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventisette del mese di Maggio presso
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 04/4/05; 11/4/05 dai Giudici di Pace di S. Agata dei Goti e dal Giudice di Pace di Benevento i Sig.ri Iovanella Pasquale - Cella Rita e Pica Nicolino convenivano in giudizio questa Amministrazione per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del verbale di contravvenzione;

Con determine n.315/1/2005; 316/1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi al Giudice di Pace di S. Agata dei Goti e al Giudice di Pace di Benevento notificati in data 04/04/05; 11/04/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine n.315/1/2005; 316/1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alle determine n. 315/1/2005; 316/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso al Giudice di Pace di S. Agata dei Goti e al Giudice di Pace di Benevento notificati il 04/4/05; 11/4/05 dai Sig.ri Iovanella Pasquale – Cella Rita e Pica Nicolino c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 166 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

30 MAG. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 MAG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

17 GIU. 2005

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 GIU. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 17 GIU. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____	prot. n. <u>Es 5310</u>
il _____	prot. n. <u>21.6.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

16/05/05
21-5-05

Conferenza *Cap. Conf. 16/05/05*

Pa 264
18.04.05
CC

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE BENEVENTO

3874

N° 480/C-2005 R.G.

Giudice: Avv. Luigi MARRAFFINO

DECRETO

Il Giudice di Pace, letto il ricorso che precede con l'allegata ingiunzione opposta,
depositato/pervenuto in Cancelleria il 24/03/2005;
atteso che appare tempestivamente proposto;
visto l'art. 23 c.s. legge n 689/ 81

PROVINCIA DI BENEVENTO
12 APR 2005

Legale
Pali g. p. triv. l.

FISSA

udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 16/06/2005 ore 09,00

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella
Cancelleria di questo Giudice almeno DIECI giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli
atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Concorrendo gravi motivi, alla luce di quanto esposto dal ricorrente, ex art.22 L. 689/81

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione dell'opposto provvedimento.

Manda la Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

1. Avv. Donato VENDITTI in Benevento (BN) alla via Calandra n°7
2. PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t.
- 3.
- 4.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata data 14/04/2005
Nr. Prot. 0008783
Oggetto INVIO DECRETO
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Settore ^{Avvocatura}
Prct. n. 2594
Del 18-4-05

Benevento, 4 aprile 2005
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Luigi MARRAFFINO



Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005
Il Cancelliere



E' copia conforme all' originale
Benevento, 10/04/05
Il Cancelliere

STUDIO LEGALE

Avv. DONATO VENDITTI

V. Calandra, 7 (1° Piano)

tel. 0824.317122 - Fax 0824.351635

82100 BENEVENTO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Di BENEVENTO

ORIGINALE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. DONATO VENDITTI

Via Calandra, 7 (1° Piano)

tel. 0824.317122 - Fax 0824.351635

82100 BENEVENTO

RICORSO IN OPPOSIZIONE

Nell'interesse di

CELLA RITA (c.f. CLLRTI55B59A783F) e PICA NICOLINO (c.f. PCI
NLN50C290A399C) residenti in Benevento alla v. Tommaso Bucciano n°
54, rapp.ti e difesi dall'avv. Donato Venditti, giusta procura a margine del
presente atto, presso il quale sono elett.te domiciliati in Benevento, alla via
Calandra, n° 7



AVVERSO

Il verbale n° 1153 della Provincia di Benevento – Servizio controllo del territorio – Polizia Provinciale – contestato alla sig. Cella Rita, in data 31/01/2005 con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di euro 716,00 nonché quella accessoria di ripristino dello stato dei luoghi, per violazione dell'art. 21 comma 4 del dec. Lgs. 285/92 in quanto *“eseguiva scavi sulla carreggiata della strada provinciale Benevento – S. Angelo a Cupolo Via Cristoforo Colombo – località Perrillo, nonostante munito di autorizzazione dell'Ente proprietario, non rispettava le prescrizioni contenute nella stessa (non ripristinava il manto stradale a regola d'arte)”*

§§§§§§

FATTO

- La sig. Cella Rita e suo marito Pica Nicolino sono proprietari di una villetta sita in S. Angelo a Cupolo (BN) località Perrillo;
- In data 27/02/2004 il sig. Pica richiedeva l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas, telefonando al Call Center della Italgas Più S.p.A. concessionaria del servizio di distribuzione sul territorio di S. Angelo a Cupolo (allegato 1);
- A seguito della richiesta la Italgas Più S.p.A. istruiva la pratica n° P002119866 ed inviava formale offerta del servizio indicando gli oneri posti a carico dell'utente *“ ... per accedere a questo servizio, è necessario aver ultimato le opere di sua competenza (realizzazione impianto interno, predisposizione alloggiamento*

Sigg. Avv.


DONATO VENDITTI

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoV ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin d'ora per fermo e ratificato il presente atto. **Vostro operato.**

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Il sottoscritto

tale è la firma



misuratore) ed aver effettuato il pagamento dell'importo della nostra offerta ...”;

- I coniugi Pica Nicolino e Cella Rita accettavano l'offerta, e pertanto, in data 9/03/2004, effettuavano il versamento di euro 495,60 sul c/c n° 12790150;
- In seguito, su richiesta della Italgas Più SpA, in data 30/03/2004, il sig. Pica inoltrava a mezzo fax, la ricevuta di pagamento in allegato alla proposta contrattuale (allegato 2);
- In riscontro alla richiesta di sollecito sopralluogo e di esecuzione lavori formulata dai coniugi Pica-Cella, prima telefonicamente in data 8/11/04 al Call Center e quindi, successivamente, a mezzo telegramma del 15/11/04 (allegato3), la Napoletanagas Clienti S.p.A., concessionaria del servizio di vendita del gas nella Regione Campania, informava gli utenti che “ ... a seguito della razionalizzazione territoriale riguardante le società di vendita gas del Gruppo ENI operanti in Campania, Italgas Più S.p.A. ha ceduto, con decorrenza dal 1 novembre 2004, il proprio ramo di azienda relativo alla vendita gas nella regione Campania alla Napoletanagas Clienti S.p.A. ...” in particolare “... con riguardo alla richiesta di sollecito formulata dai coniugi Pica comunicavano che Italgas S.p.A., responsabile del servizio di distribuzione gas nel comune di S.Angelo a Cupolo, era in attesa dei necessari permessi da parte della Provincia per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete di adduzione gas... per ogni ulteriore informazione può contattare il nostro Call Center (Napoletanagas) ...” (Allegato 4);
- Finalmente nel mese di gennaio 2005 la Italgas S.p.A. faceva eseguire dalla Napoletanagas Clienti S.p.A., i lavori di allacciamento alla rete di adduzione gas sulla S.P. Benevento-S.Angelo a Cupolo, località Perrillo;
- In data 27/01/2005 i coniugi Pica Nicolino e Cella Rita venivano verbalmente diffidati dagli Agenti di Polizia Provinciale in quanto i lavori di allacciamento eseguiti avevano alterato lo stato dei luoghi causando una sconnessione del manto stradale pericolosa per la sicurezza e la fluidità della circolazione;





- Così, il giorno stesso del richiamo verbale dei Vigili Provinciali, il sig. Pica Nicolino comunicava al Call Center della Napoletanagas S.p.A. e poi a mezzo fax , cui faceva seguito raccomandata a.r. indirizzata alla Società che aveva eseguito i lavori, la diffida verbale di cui sopra, invitando a provvedere al ripristino della zona di scavo. Comunicava, altresì, espressamente, di ritenersi esonerato da qualunque responsabilità, sia in merito ai lavori eseguiti dalla società venditrice, per conto della concessionaria di rete Italgas Più S.p.a., sia in merito ad eventuali responsabilità verso Terzi;(allegati 5 e 6)
- Successivamente, in data 31/01/2005 gli agenti di Polizia Provinciale contestavano alla sig. Cella Rita violazione dell'art. 21 comma 4 del dec. Lgs. 285/92 in quanto " ... *eseguiva scavi sulla carreggiata della strada provinciale Benevento – S. Angelo a Cupolo Via Cristoforo Colombo – località Perrillo: nonostante munito di autorizzazione dell'Ente proprietario, non rispettava le prescrizioni contenute nella stessa (non ripristinava il manto stradale a regola d'arte)*" e pertanto irrogavano la sanzione amministrativa di euro 716,00 nonché quella accessoria di ripristino dello stato dei luoghi; (allegato 7)
- Il sig. Pica, a mezzo fax, in data 31/01/05, comunicava alla Napoletanagas che rispetto alla condotta contestatagli non si riteneva responsabile in quanto mero utente del servizio di fornitura del gas. Lo stesso fax veniva inoltrato per conoscenza alla Polizia Provinciale;(allegato 8)
- La Napoletanagas Clienti in data 04/02/2005 declinava ogni responsabilità " ... *per non essere gestore della rete nel Comune di S. Angelo A Cupolo ...*" (allegato 9);
- Ad ogni buon conto, la sig.ra Cella Rita, in data 23.02.2005, inoltrava a mezzo racc. a/r n° 12533811047-8 / 12533811049-0 / 12533811048-9 atto di messa in mora indirizzato alla Italgas Più SpA, nonché alla Napoletanagas SpA (allegato 10);
- Nei giorni seguenti la Napoletanagas Spa provvedeva alle sollecitate riparazioni del manto stradale.

La contestazione sollevata dalla Provincia di Benevento – Servizio controllo del Territorio – Polizia Provinciale, con verbale n° 1153 è del tutto illegittima ed infondata, sia in fatto che in diritto, per i seguenti

MOTIVI

ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Con verbale di contestazione n° 1153, la Provincia di Benevento – Servizio Controllo del Territorio – Polizia Provinciale, elevava a carico della sig.ra Cella Rita la sanzione amministrativa pari ad euro 716,00, nonché quella accessoria di ripristino dello stato dei luoghi, a fronte di una presunta violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzatorio rilasciato dallo stesso Ente Territoriale per l'esecuzione di lavori sulla strada provinciale BN-Sant'Angelo a Cupolo, alla località Perrillo.

Orbene, al riguardo si osserva che alcuna autorizzazione veniva richiesta dai coniugi Pica-Cella, né tanto meno gli stessi intervenivano eseguendo o facendo eseguire lavori sulla Strada Provinciale nella località indicata.

Viceversa, il tratto di strada di cui al verbale di contestazione era interessato dai lavori eseguiti dalla Italgas SpA per la realizzazione dell'allacciamento dell'impianto interno di proprietà dei coniugi Pica-Cella alla rete di distribuzione del gas.

È infatti, alla Italgas SpA, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, che l'Ente Provinciale, proprietario della strada, rilasciava autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Corrispondentemente la Italgas SpA, in virtù di un rapporto contrattuale di diritto pubblico era obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo rilasciato dall'Ente locale. A fronte dell'autorizzazione richiesta e rilasciata alla società concessionaria del servizio di rete, inspiegabile, oltre che illegittimo appare oggi la contestazione a carico della sig.ra Cella della sanzione di cui al verbale in oggetto, per la presunta violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzatorio.



DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INFONDATEZZA
DELL'ACCERTAMENTO - ESTRANEITA' AI FATTI
CONTESTATI - ILLEGITTIMITA' DELLA COMMUNATA
SANZIONE



La violazione contestata ai ricorrenti è illegittima, nonché infondata, in fatto e in diritto, in virtù della estraneità di Cella Rita e del suo coniuge Pica Nicolino - che ha perciò stesso - ad ogni buon fine anch'egli interesse ad opporsi.

Orbene, gli istanti, proprietari dell'immobile sito in Sant'Angelo a Cupolo (BN), alla località Perrillo, si rivolgevano alla Italgas Più SpA, concessionaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio di Sant'Angelo a Cupolo, per richiedere l'allacciamento dell'utenza al servizio di distribuzione del gas metano.

In virtù del relativo contratto, l'Ente Gestore, allo scopo di realizzare l'allacciamento dalla rete di distribuzione agli impianti interni (fino agli apparecchi di misura compresi), era obbligato ad eseguire tutte le opere, ivi incluse quelle di natura tecnica a tal fine necessarie ed in particolare ad eseguire tutti i lavori che non venivano espressamente posti a carico dell'utente finale.

In merito, il Regolamento Servizio Distribuzione Gas Metano del 23 febbraio 1998 prevede che *"... l'allacciamento dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito esclusivamente dell'Ente Gestore, compatibilmente con le proprie disponibilità e nel rispetto dei tempi stabiliti nella Carta dei Servizi ..."*.

D'altro canto, *"... il richiedente deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, reinterri e ripristini necessari per la costruzione degli impianti di derivazione per la parte insistente in proprietà privata, nonché ai ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione, rivestimento e/o ogni altro particolare insistente sulla proprietà interessata ..."*. (allegato II)

Più specificamente, il Regolamento Italgas, all'allegato A: *Prestazioni tecniche svolte dal distributore*, al punto 2. prevede *"... l'ordine di esecuzione lavori, semplici o complessi, avviene con l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente. L'ordine deve essere inoltrato dopo che il Cliente abbia accertato l'esecuzione degli eventuali lavori a*

carico del Cliente finale e siano disponibili i permessi e tutta la documentazione a carico dello stesso specificati nell'offerta e/o prevista da disposizioni legislative...". (allegato 12)



Così, sulla base di quanto previsto dal regolamento, la Italgas Più SpA nell'offerta del servizio indicava espressamente tra gli oneri a carico dell'utente: *la realizzazione dell'impianto interno, nonché l'alloggiamento del misuratore.*

Conseguentemente, rimaneva a carico della Società concessionaria del servizio di rete, per i lavori di sua competenza, la richiesta all'Ente proprietario della Strada – Provincia di Benevento – delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori medesimi.

Quanto sopra è comprovato dalla nota Prot. CL 12248 del 15/12/2004, nella quale la Napoletanagas SpA, (cui a decorrere dal 01/11/2004 la Italgas SpA cedeva il proprio ramo d'azienda relativo alla vendita gas nella Regione Campania), in riscontro ad un sollecito esecuzione lavori formulato dai ricorrenti, comunicava che “ ... *Italgas SpA – responsabile del servizio di distribuzione gas nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo – è in attesa dei necessari permessi da parte della Provincia per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete di adduzione gas ...* ”.

Orbene, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Benevento è fonte contrattuale di un rapporto autorizzatorio di diritto pubblico tra l'Ente proprietario della strada e la Società concessionaria del servizio di distribuzione del gas.

Ai sensi dell'art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti”; è pertanto, fonte di diritti e di obblighi tra le stesse.

In particolare, l'art. 1372 co 2 c.c. stabilisce che “ il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

Pertanto, ogni prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzatorio – nella specie quello rilasciato dalla Provincia di Benevento alla Italgas Più SpA per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete di adduzione gas metano – vincola esclusivamente il soggetto richiedente ed autorizzato.

Ma v'è di più. L'art. 28 CdS al co. 1 stabilisce “ ...i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee



elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di
condotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,
nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano
comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le
prescrizioni imposte dall'Ente proprietario per la conservazione della
strada e per la sicurezza della circolazione ..."

Da quanto innanzi esposto emerge che nessuna responsabilità può essere imposta ai coniugi Pica-Cella, i quali, meri utenti della Italgas SpA, rimanevano del tutto estranei al rapporto autorizzatorio di diritto pubblico tra l'Ente Provinciale e la Società concessionaria del Servizio di rete.

La violazione contestata alla sig.ra Cella Rita - se ed in quanto fosse fondata - ma non lo è - sarebbe al limite imputabile alla Italgas Più SpA che, eseguiti i lavori necessari per l'allacciamento dalla rete interna a quelle stradale, non avrebbe rispettato a detta del resistente le prescrizioni inerenti alla collocazione del manto stradale a regola d'arte e, conseguentemente, in base all'art. 28 CdS si sarebbe resa responsabile della violazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio; ovvero, ed ancora all'Ente preposto alla fornitura cui correva obbligo di controllo, cioè, nella specie, la NapoletanaGas S.p.A.. Ma giammai può ascriversi responsabilità a carico di Cella Rita e per essa del proprio coniuge in comunione, Pica Nicolino.

P.Q.M.


Gli esponenti in opposizione, a mezzo del sottoscritto loro procuratore in giudizio, avv. Donato Venditti del Foro di Benevento

ch i e d o n o

Che il Giudice di Pace di Benevento, voglia fissare udienza per la comparizione delle parti ed accogliere le sottese

CONCLUSIONI

Con o senza sospensione del verbale di contestazione impugnato, n° 1153 redatto e notificato in data 31.01.2005 dalla Provincia di Benevento - Servizio Controllo del Territorio - Polizia Provinciale - e comminato a danno della istante Cella Rita, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti annullarlo totalmente e per gli effetti:



IN RITO

1°) Dichiarare in via preliminare e pregiudiziale (in rito), per manifesta e completa estraneità a tutti i fatti contestati con il detto verbale oggetto di impugnazione, il difetto di legittimazione passiva della esponente CELLA RITA, nata il 19.02.1955, residente in Benevento alla Via Tommaso Bucciano n° 54 e, per conseguente interesse, anche del proprio coniuge Pica Nicolino con la istante in regime di comunione;

NEL MERITO

In via subordinata

2°) Previa declaratoria di illegittimità, nonché di infondatezza in fatto e in diritto della contestazione e del relativo verbale n° 1153 del 31.01.2005 – annullare il detto provvedimento e gli atti conseguenti e prodromici, in quanto il provvedimento si attesta ingiusto nella motivazione, del tutto ingiustificato nei presupposti e comunque difforme rispetto ai fatti ed alla situazione ascritta. E tanto sia sotto il profilo formale che sostanziale.

IN VIA ANCORA PIU' GRADATA

OVE NON DOVESSE ESSERE ACCOLTA LA PREGIUDIZIALE

3°) Autorizzare e/o disporre con i poteri ex officio, la chiamata in causa e/o in garanzia della ITALGAS S.p.A. – e per essa della ITALGAS PIU' SPA (Centro Corrispondenza Clienti) – in persona del legale rapp.te p.t. – con sede in TORINO alla Via XX Settembre n° 41 e della NAPOLETANAGAS (CLIENTI) SPA – in persona del legale rapp.te p.t. con sede in NAPOLI – alla Via Galileo Ferrarsi 66/F – società solidalmente responsabili, ovvero, responsabili per quanto di ragione, effettive esecutrici dei lavori oggetto di “contestazione”. Il tutto, previa estromissione degli esponenti.

4°) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa ed il 12,50% spese forfetarie.

§ § § § § §

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:

- Vero è che la strada provinciale Benevento S. Angelo a Cupolo Via Cristoforo Colombo – località Perrillo è stata oggetto di lavori di



allacciamento alla rete di distribuzione del gas;

- Vero è che i lavori di allacciamento alla rete di adduzione gas furono realizzati dalla Napoletanagas Clienti, per conto della concessionaria di rete Italgas Più S.p.A.;
- Vero è che , nel mese di febbraio 2005 la Napoletanagas S.p.A. ha eseguito il ripristino del manto stradale a regola d'arte;

Si indicano a testi:

- la signora Ciriello Marisa Giuseppina residente in Benevento alla Via F. Iandoli n° 4;

Con riserva di integrazione, modifica e/o riarticolazione 'della prova medesima;

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione gas del 27/02/2004(all. 1) ;
2. copia fax ricevuta di pagamento del 30.03.2004 (all.2) ;
3. copia richiesta di sollecito sopralluogo e di esecuzione lavori del 15.11.2004(all.3) ;
4. copia nota del 15.12.2004 (all. 4) ;
5. copia fax del 27.01.2005 (all. 5);
6. copia racc. ar n° 12533814003-2 e n° 12533814004-3 del 27.01.2005 (all.6);
7. verbale di contestazione del 31.01.2005 (all.7);
8. copia fax del 31.01.2005 (all.8);
9. copia nota del 04.02.2005(all.9);
10. copia racc a/r n. 12533811047-8; 12533811048-9; 12533811049-0 del 23/02/2005; (all.10);
11. coipa regolamento servizio distribuzione gas metano febbraio 1998 (all. 11);
12. copia Regolamento Italgas, all'allegato A: *Prestazioni tecniche svolte dal distributore (all. 12)*

Ai fini del contributo unificato L. 488/99 si precisa che il valore della controversia è pari ad euro 716,00

Benevento lì

Avv. Donato Venditti

SALE (WB)

NO

*Atto di
Causa Santa Agata
15/4/05*

*Prof. D. Aloia
19 APR. 2005*

COPIA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'AGATA DE' GOTI

4225

66 / 2005 GIUDICE: D'ALOIA UDIENZA: 17/06/05

ATTORE IOVANELLA PASQUALE

CONVENUTO POLIZIA PROVINCIALE DI BENEVENTO +1

Il Cancelliere Comunica

- AVV. Iovanella Pasquale, dom.to in Casagiove (Ce) al V.le Europa, 98 -
- AVV. Polizia Provinciale di Benevento
- AVV. Prefettura di Benevento
- AVV.

che il G.d.P. D'ALOIA in data 15/04/2005
ha emesso la seguente ORDINANZA

VEDI ALLEGATO

Sant'Agata de' Goti, li 15/04/05

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE BR
Vincenzo TASI

UFFICIO GIUDICE DI PACE S. AGATA DEI GOTI .

Il sottoscritto Iovanella Pasquale nato a Casagiove (CE) il 18.01.1950 e residente in Casagiove (CE) Cap 81022 Viale Europa n° 98, in relazione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Benevento in materia di circolazione stradale n° Prot. 9292/Ufficio Ricorsi Sez. II del 25.01.2005, notificatagli in data 06.03.2005.

Propone alla S.V.

O P P O S I Z I O N E

ex art. 205 C.d.S. e art. 22 e 23 legge 689/81 avverso detta ordinanza.

I N F A T T O

Il sottoscritto, quale conducente proprietario del veicolo targato AB 200 ES , in data 08.09.2004 veniva attinto da un processo verbale di accertamento emesso da Provincia di Benevento Polizia Provinciale n°0761 per la presunta violazione dell'art. 6 commi 4 let. b e 14 del C.d.S..

Avverso detto verbale, illegittimo, il sottoscritto proponeva ricorso al Prefetto in data 05.11.04 con invio a mezzo raccomandata A.R. n° 12532541436.4 ricorso che veniva tuttavia rigettato, con conseguente emissione dell'ordinanza ingiunzione che oggi si impugna per i seguenti motivi.

segnale di inizio divieto subito dopo il luogo del mio
fermo.

Per tutto quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

C O N C L U S I O N I

In via preliminare, si chiede che il Sig. GIUDICE, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma della legge 689/81, voglia sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, in quanto il verbale è illegittimo per quanto innanzi prospettato.

In via istruttoria, si chiede che il Sig. GIUDICE voglia, valendosi dei poteri ex art. 23 comma 6 della legge 689/81, disporre d'ufficio i seguenti mezzi di prova:

* Audizione dei verbalizzanti.

* Richiedere di esibire ordinanza dell'Ente Proprietario con ^{cui} veniva disposto la eventuale collocazione della segnaletica sui luoghi come descritto in ordinanza.

* Accertare se la segnaletica posta sui luoghi risponde ai requisiti di cui all'art. 45 commi 1.6.7.8.9 e art. 77 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S..

In via principale voglia il Sig. GIUDICE dichiarata illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta, annullarla, con ogni conseguente statuizione e, in particolare con vittoria delle spese che ci si riserva di quantificare.

In via meramente subordinata, voglia il Sig. GIUDICE, va



Prot. n.9292/Ufficio Ricorsi – sez- II

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento

Area Sistema Sanzionatorio Amministrativo

A Prefetto

VISTO il p.v. n. 0761 redatto in data 08-09-2004 dalla Polizia Provinciale di Benevento, con cui è stata contestata, nei confronti del Sig. IOVANELLA PASQUALE nato a Casagiove (CE) il 18-01-1950 ed ivi residente al Viale Europa 98 quale conducente, proprietario del veicolo targato AB 200 ES, la violazione di cui all'art. 6 comma 4 lettera b e 14 comma del C.d.S.;

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione della violazione delle norme sulla circolazione stradale;

ESAMINATO il ricorso prodotto, nonché il verbale di audizione reso dal sig. IOVANELLA PASQUALE in data 24.01.2005 avverso il p.v. di contestazione, inteso ad ottenere l'archiviazione dello stesso, in quanto al momento del contesto sul luogo della violazione non sussisteva nessuna segnalazione di divieto di sorpasso;

CONSIDERATO che il comma 4, lettera b dell'art. 6 del C.d.S. stabilisce obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTE le controdeduzioni fornite in proposito dall'organo accertatore con nota n.3314 del 22-12-2004 con le quali conferma quanto contestato, specificando che il segnale indicante il diritto di sorpasso è a/circa 1.500 mt. prima del luogo dove è stata rilevata l'infrazione;

RITENUTO, di dover rigettare il ricorso in quanto le motivazioni fornite dal ricorrente non trovano alcun riscontro né in fatto né in diritto;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689, la legge 122 del 24.3.1989, il D. Leg.vo 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, nr. 495;

ORDINA

Al sig. IOVANELLA PASQUALE, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di euro 136,50 e

INGIUNGE

alla stessa di versare la somma di euro 136,50 + 5,16 per spese di notifica, a mezzo cc. p n. 11688827 intestato a TESORERIA Provincia di Benevento oppure presso il Comando di Polizia Provinciale viale Martiri D'Ungheria n.19, con l'indicazione della causale di versamento – Pagamento ordinanza di ingiunzione n.9292 del 25-01-2005 nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 legge n. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205 del D. Leg.vo 285/92 e dell'art. 98 del D. Leg.vo 507 del 30.12.1999, esclusivamente davanti al Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla data di notifica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Provinciale di Benevento per la notifica all'interessato.

Benevento li 25/01/2005

EN
DGM

IL PREFETTO
(D'Ambrosi)

AL SIG.RE IOVANELLA PASQUALE VIALE EUROPA N.98 CASAGIOVE (CE)

ALLA SEZIONE POLIZIA PROVINCIALE DI BENEVENTO

NB La S.V. è inviata a produrre a questo Ufficio Territoriale del Governo copia della quietanza di avvenuto pagamento, al fine di evitare l'esecuzione forzata mediante iscrizione a ruolo.



MODULARIO
I - Ramo U.T.G. - 50

Mod. 50



UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

di PREFETTURA DI BENEVENTO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI AMMINISTRATIVI

Rep. N. 9292/05 U.R. 11



FIRMA DEL MITTENTE

AG



76082314993-0

RACCOMANDATA R. R.


La presente raccomandata deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Conservare la busta per eventuali necessità di prova.

Al Signor Joanella Pasquale

S.l. Europa N. 98

Casagiate (CE)





UNCLASSIFIED

Si fuerit de Augusti in data 08.09.2004 ore 1940

[Handwritten signature]

Foio (8)





S: Incontro dei Luoghi in data 08.09.2004 ore 10,40





foto (2)

SAN
D'unghera
Polizia Pro
Benevento
Intestato c
a mezzo di
e proced.)
più e
idotta di B
ammesso
notificazione
Entro 60 g

DICHIARAZIONI	VIOLAZIONE	PROPRIETARIO O SOLIDALE	VEICOLO	TRASGRESSORE	DATA E LOCALITÀ
---------------	------------	----------------------------	---------	--------------	--------------------





PROVINCIA DI BENEVENTO

Servizio Controllo del Territorio - Polizia Provinciale
Viale Martiri D'Ungheria 19, Tel 0824/ 774458 - fax 0824/351685

VERBALE n° 0761

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE

VERBALE DI CONTESTAZIONE

DATAE LOCALITA
 Anno 2004 giorno otto mese settembre ore 10.10 al Km./tra. 15+500
 della strada Fondo valle Isclero in località Isclero n. 22
 Comune di Sant'Agata de' Goti Prov. di (BN) noi sottoscritti Agenti di Polizia Provinciale Lot. Madio - Mastroscola - Crocetti abbiamo accertato che il

TRASGRESSORE
 Cognome e nome IOVANELLA PASQUALE nat. a Caserta (CE)
 il 29-02-50 residente a Comune (CE)
 in Viale Europa 95 C.F. _____
 Pat. Categ. B n° CE 5091020A Rilasciata il 26-06-94 Prefettura/M.C.T.C. CE

VEICOLO
 Tipo di veicolo MERCEDES BENZ Targa AB 200 ES Portata _____ Massa a p.c. _____
 Tipo di rimorchio _____ Targa _____ Portata _____ Massa a p.c. _____
 Adibito a Trasporto di persone

PROPRIETARIO O SOLIDALE
 Cognome e nome Idem come sopra nat. a _____
 il _____ residente a _____
 in _____ C.F. _____
 nella sua qualità di _____

VIOLAZIONE
 ha violato la norma del Codice della Strada e/o della Legge D. Lgs. 285/92 di cui a
 art. 6 comma 1 lett. B e C
 perché Apparato del veicolo indicava in direzione Benevento quanto a Km. 15+500 non aveva l'86% 90 percento della potenza massima indicata. Il proprietario è l'auto che lo precedeva.

DICHIARAZIONI
 Il trasgressore dichiara: Sui fogli non esiste alcuna opposizione né alcun mezzo impugnatorio che indica che il veicolo è stato sottoposto alla visita di controllo e che il risultato è stato positivo.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 0,125 più € _____ per spese (di notifica e proced.) pari a € _____ a mezzo di c.c.p. n° 11688827 intestato a Tesoreria Provincia di Benevento o presso il Comando di Polizia Provinciale sito in Viale Martiri D'Ungheria n° 19.

PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
 Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione l'interessato può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di BENEVENTO e deve essere presentato al citato Comando di Polizia Provinciale. Il Prefetto se riterrà fondato l'accertamento emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale. Entro lo stesso termine di 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione l'interessato può comunque proporre opposizione direttamente al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è avvenuta ai sensi dell'art. 205 del C.d.S. Qualora entro predetto termine non sia stato presentato ricorso al Prefetto né opposizione al Giudice di Pace e non sia avvenuto il pagamento il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.

PER VIOLAZIONI A LEGGI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA
 Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore ha facoltà di far pervenire a _____ scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

SANZIONI ACCESSORIE: SI NO

Fatto, letto e sottoscritto
 IL TRASGRESSORE _____ L'OBBLIGATO IN SOLIDO _____ GLI ACCERTATORI _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

N °66/C/05 R.G.

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE

Il Giudice di pace avv. Silvio **D'ALOIA**;

- letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
- rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta;

F I S S A

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno **17 Giugno p.v.**, ore di rito;

O R D I N A

All'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

S O S P E N D E

provvisoriamente l'esecutività del provvedimento opposto;

M A N D A

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti.

Sant'Agata dei Goti li 15 Aprile 2005

Il Cancelliere

15 APR. 2005

Depositato il
IL CANCELLIERE L.77
IL CANCELLIERE B3
Vincenzo S. 81



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Silvio D'ALOIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho
notificato copia del presente atto al Sig. _____
Polizio Provinciale

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

A MANI DI _____

DIPENDENTE _____

Luigi Freuler c

n. 11-6-201